



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2852 di data 10 agosto 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione alla sistemazione ed allargamento della pista da sci n. 10/1/46 denominata "PIOVERNA", nella skiarea di Folgaria, in Comune di Folgaria.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| -Massimo TONDINI | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Cristina PENASA | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci, Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Daniele Bassan del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 18 giugno 2020, con la quale la società Folgariaski S.p.A. con sede in Folgaria – Loc. Francolini, 100, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla sistemazione ed allargamento della pista da sci n. 10/1/46 denominata "PIOVERNA", nella skiarea di Folgaria, nel medesimo Comune.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma Giorgio Menapace e Gino Sembenotti, datati giugno 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'allargamento generalizzato della pista in modo da ottenere dimensioni doppie rispetto alla situazione attuale, giustificate dall'esigenza sia di organizzare eventi agonistici o di allenamento che per l'aumento di flusso di sciatori dovuto all'ampliamento della skiarea sul versante veneto collegata con la pista in questione, ovviamente non contemplata nella progettazione originaria. Gli interventi necessari computano un volume di scavo di circa 18.000 mc e di riporto di 20.000 mc: la differenza viene adeguata con apporto di terreno vegetale. L'ampliamento di superficie si attesta a 20.000mq dei quali 6.500 in bosco.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Folgariaski S.p.A. con sede in Folgaria – Loc. Francolini, 100, alla sistemazione ed allargamento della pista da sci n. 10/1/46 denominata "PIOVERNA", nella skiarea di Folgaria, in Comune di Folgaria, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all'avvenuto versamento sul capitolo provinciale per migliorie boschive di una somma di **€ 3.000,00 (tremila/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - i lavori a monte del sostegno n. 6 non dovranno compromettere la stabilità del plinto di fondazione del palo in questione;

- lo scavo in corrispondenza delle sezioni 5 e 6 andrà eseguito in modo da ricavare nella roccia una nuova rampa il più possibile irregolare, anche allo scopo di favorire il progressivo naturale reinsediamento della vegetazione erbacea ed arbustiva in corrispondenza delle nicchie;
 - nella creazione dei nuovi margini boscati andranno individuate piante stabili e con fusto ben rivestito dalla chioma;
 - l'esigua fascia boscata interposta tra la pista e l'impianto seggioviario tra sezioni 8 e 15 andrà rimossa, per la sua futura prevedibile instabilità; in ogni caso l'assegnazione delle piante da tagliare andrà verificata in sede di martellata da parte dell'Autorità forestale;
 - tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito, dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento mediante reimpiego della cotica erbosa precedentemente asportata ed accantonata e mediante semina di adatto miscuglio foraggero, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso, adottando idonei metodi potenziati e ricorrendo all'eventuale apporto di terreno vegetale sugli sterili affioranti;
 - il tratto finale, dove il tracciato entra nel pascolo, le rampe andranno prolungate verso valle sia per migliorare l'inserimento paesaggistico che per agevolare i rinverdimenti, raccordandole al terreno circostante nel modo più dolce possibile per evitare cambi di pendenza troppo decisi;
 - il sistema esistente di smaltimento delle acque superficiali del piano pista andrà adeguatamente esteso alle superfici di ampliamento. Si dovrà corazzare il punto di scarico del canale esistente nel settore superiore della pista in modo da evitare erosioni localizzate;
 - precedentemente all'apertura del cantiere andrà effettuato un sopralluogo, unitamente al personale forestale, allo scopo di accertare l'eventuale presenza di covate di tetraonidi e di posticipare eventualmente la data di inizio dei lavori;
4. di disporre che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata al Servizio Impianti a fune e piste da sci documentazione attestante la verifica delle possibili implicazioni sulla stabilità delle opere di fondazione delle linee funiviarie, attraversate o parallele alle condotte idrauliche che potrebbero derivare da perdite idriche accidentali, con le modalità indicate nella circolare del Servizio Impianti a fune 4/2015 di data 19 maggio 2015;
 5. di dare atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare il tracciato sciistico a condizioni di migliore sicurezza e funzionalità;
 6. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
 7. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 8. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
 9. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;

10. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr